- 1. Studio medico (anche in forma polispecialistica): non assoggettato alla 32/2007 <u>si</u> esprime, per il tramite del SUAP del Comune interessato, semplice parere igienico sanitario.
- 2. Studio odontoiatrico: è assoggettato agli artt. 3 e 4 (perché fa procedure prestazioni che producano una soluzione di continuità cutaneo-mucosa, terapie iniettive, biopsie e agoaspirati Ex all. B4)
- 3. **Studio chirurgico**: in linea di principio non è assoggettato alla 32/2007, almeno ché non vengano eseguite procedure di particolare complessità e/o invasive o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente ovvero se esegue procedure che producano una soluzione di continuità cutaneo-mucosa, terapie iniettive, biopsie e agoaspirati; in tal caso è assoggettato sia all'art. 3 che all'art 4. Se lo studio si presenta in forma polispecialistica ovvero <u>in studio associato, ogni professionista procede a presentare domanda ex art. 3 ed ex art. 4</u>;
- 4. **Ambulatorio medico**: qualsiasi in qualsiasi forma è assoggettato alla L.R. 32/2007
- 5. **Ambulatori chirurgico**: qualsiasi in qualsiasi forma è assoggettato alla L.R. 32/2007
- 6. **Poliambulatorio**: qualsiasi in qualsiasi forma è assoggettato alla L.R. 32/2007
- 7. Studio associato
  - a. Di studi medici non è assoggettato alla L.R. 32/2007 (come al p.to 1.)
  - b. Di studi chirurgici è assoggettato alla L.R. 32/2007 ed ogni professionista deve presentare l'art. 3 e l'art 4 della L.R. (come al punto 3 del presente)
- 8. Stesso studio con utilizzato da più professionisti: ognuno fa art. 3 e 4;

Qualora più medici specialisti vogliano <u>usufruire a turno di uno stesso studio</u>, ognuno di essi sarà assoggetto agli artt. 3 e 4; in ogni caso non potranno avere (se trattasi di più studi medici) una segreteria in comune in quanto si configurerebbe l'attività ambulatoriale;

- a. No segreteria comune
- b. Bagni:
- 9. Per <u>studio medico</u>, odontoiatrico o di altre professioni sanitarie si intende il luogo ove un determinato professionista sanitario regolarmente abilitato o iscritto all'ordine o all'albo di competenza esercita, in forma singola o associata, la propria attività professionale;
- 10. Per <u>ambulatorio</u> si intende la struttura aperta al pubblico con vincoli di giorni ed orari di apertura, avente individualità autonoma rispetto a quella dei professionisti, in esso si determina un regime di impresa e una specifica separazione tra attività professionale espletata e gestione amministrativa. Esso può essere gestito in forma individuale, associata o in forma societaria e avvalersi esclusivamente di professionisti sanitari regolarmente abilitati o iscritti agli ordini o albi professionali di competenza.». (Compatibilità programmatoria)
- 11. EX-ALL. B4: L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché' per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi. Si intendono come tali le prestazioni e le procedure che producano una soluzione di continuità cutaneo-mucosa, le terapie iniettive e le biopsie e agoaspirati.